

Codice DB1119

D.D. 30 aprile 2013, n. 382

**L.R. 63/78, art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) D. lgs 163/2006 e s.m.i., alla BMR Genomics srl della fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili. Imp. di spesa di euro 4.317,64 o.f.i. sul Cap. di spesa n.142574/2013.**

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”;

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, diagnostica fitopatologica di supporto, controlli e vigilanza di settore.

Dato atto che si rende necessario, a causa dell’esaurimento delle scorte di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare, provvedere al più presto all’acquisto di tali beni.

Stabilito che i materiali consumabili sono necessari per effettuare le analisi su materiale di moltiplicazione vegetale derivante dai campionamenti effettuati sul territorio, a supporto delle attività di vigilanza fitosanitaria atte a fronteggiare le emergenze quali *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (Batteriosi del Kiwi) e Flavescenza dorata della vite nonché i controlli sulle batteriosi e sulle virosi delle piante così come previsto dal:

- o D.M 7 febbraio 2011 “misure per la prevenzione , il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidiae causato da *Pseudomonas syringae* pv.actinidiae”,
- o D.M 31 maggio del 2000 recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite
- o D.Lgs 214/2005 (misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Dato atto che il D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005, impone al Settore Fitosanitario Regionale di dover individuare anche attraverso l’attività di analisi di laboratorio, eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall’OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes), al fine di evitarne la diffusione sul territorio nazionale ed internazionale.

Dato atto che la L. R. n. 63/78 autorizza l’Amministrazione regionale ad effettuare spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici..

Verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura comparabile con l’oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire i reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili richiesti dall’Amministrazione regionale

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l'“Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti”.

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Considerato la necessità di garantire le analisi sul materiale di moltiplicazione vegetale effettuate dal Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare, comportanti l'acquisizione dei materiali consumabili per il laboratorio, congiuntamente al modesto importo della fornitura ed alle caratteristiche tecniche dei beni da acquisire hanno indotto l'amministrazione ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo n. 163/2006 per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

L'Amministrazione regionale ha inteso condurre un'indagine di mercato, preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato nonché i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi intendono praticare per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare

Al termine di tale indagine, è stato individuato quale miglior offerente sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle condizioni contrattuali l'operatore economico BMR Genomics srl, Via Redipuglia 21/A, Padova, P.I. 03888370289.

Pertanto l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno con la nota prot.n. 8764/DB1119 del 30.04.2013 invitare l'operatore economico BMR Genomics srl, a presentare un'offerta economica per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare.

L'operatore economico BMR Genomics srl, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione regionale, ha presentato un'offerta economica (agli atti del Settore) per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare, per una spesa complessiva pari ad euro 3.568,30 + I.V.A

Dato atto che la sopra citata offerta economica presentata dalla BMR Genomics srl:

- sotto il profilo tecnico corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota prot. n. 8764/DB1119 del 30.04.2013;
- sotto il profilo economico il prezzo della fornitura è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica del materiale richiesto dall'Amministrazione regionale.

Si ritiene pertanto:

- di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, l'operatore economico BMR Genomics srl, Via Redipuglia 21/A, Padova, P.I. 03888370289. quale operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità per la fornitura di fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare;
- di approvare l'offerta economica di euro 3.568,30 + I.V.A presentata dalla BMR Genomics srl per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare;

- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. n. 163/06, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006, all'operatore economico BMR Genomics srl, Via Redipuglia 21/A, Padova, P.I. 03888370289. la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare per una spesa di euro 3.568,30+ I.V.A.;

- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'operatore economico BMR Genomics srl per la fornitura la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare;

Vista la L.R. n. 19 del 28/12/2012 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie”;

vista la DGR n. 4-5247 del 23/01/2013 di ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti;

vista la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 con la quale è stata disposta la parziale assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria per l'anno finanziario 2013, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 300 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” e della definizione degli obiettivi del programma operativo;

vista la L.R. n. 2 del 30/01/2013 “Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2013”;

vista la DGR n. 8 – 5305 del 05.02.2013 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria per l'anno finanziario 2013, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 300 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” e della definizione degli obiettivi del programma operativo;

vista la L.R. n. 4 del 27/03/2013 “Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013”;

vista la DGR n. 5-5600 del 08/04/2013 con la quale è stata disposta la parziale assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio di gestione provvisoria per l'anno finanziario 2013;

vista l'assegnazione n. 100308 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013, DGR n. 8 – 5305 del 05.02.2013 e DGR n. 5-5600 del 08/04/2013;

vista la comunicazione prot. n. 7798/11.00 del 15 aprile 2013 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad effettuare impegni di spesa sui capitoli di spesa nelle UPB di competenza in relazione a quanto previsto dalla DGR n. 5-5248 del 23/01/2013, DGR n. 8 – 5305 del 05.02.2013 e DGR n. 5-5600 del 08/04/2013 e comunque entro i limiti di impegno indicati nella tabella allegata alla comunicazione;

Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 4.317,64 (IVA compresa) per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare con le risorse assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 5-5248 del 23.01.2013, DGR n. 8 – 5305 del 05.02.2013 e DGR n. 5- 5600 del 08/04/2013 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 relativo a spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici.

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 4.317,64 (IVA compresa) sul capitolo 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore dell'operatore economico BMR Genomics srl, Via Redipuglia 21/A, Padova, P.I. 03888370289 per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare.

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura in oggetto il seguente codice CIG: 5094855758

Vista la circolare prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013 "Primi indirizzi interpretativi ed operativi per l'applicazione dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. n. 134 del 7 agosto 2012, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione",

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

visto l'art. 47 della L.R. 63/78;

visto il D. lgs. 163/06;

visto il D.P.R. n. 207/2010;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. n. 19/2012

vista la L.R. n. 2/2013

vista la L.R. n. 4/2013

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

#### *determina*

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di dare atto che la Regione Piemonte ha la necessità di effettuare le analisi sul materiale di moltiplicazione vegetale derivante dai campionamenti effettuati in ambito vivaistico a supporto delle attività di vigilanza fitosanitaria sulle batteriosi e fitoplasmosi delle piante, così come previsto dal D.Lgs 214/2005 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s.m.i.;

2. di prendere atto, a causa dell'esaurimento delle scorte di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare, della necessità dell'Amministrazione regionale di provvedere all'acquisto di tali beni per effettuare le analisi di cui al punto 1;

3. di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, l'operatore economico BMR Genomics srl, Via Redipuglia 21/A, Padova, P.I. 03888370289, quale operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare;

4. di approvare l'offerta economica di euro 3.568,30 + I.V.A presentata dalla BMR Genomics srl per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare;

5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. n. 163/06, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006, all'operatore economico BMR Genomics srl, Via Redipuglia 21/A, Padova, P.I. 03888370289. la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare per una spesa di euro 3.568,30+ I.V.A.;

6. di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

7. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n.163/06, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'operatore economico BMR Genomics srl, Via Redipuglia 21/A, Padova, P.I. 03888370289. la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare;

8. di impegnare la spesa di euro 4.317,64 (IVA compresa) sul capitolo 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore dell'operatore economico BMR Genomics srl, Via Redipuglia 21/A, Padova, P.I. 03888370289 per la fornitura di reagenti chimici, biomolecolari e materiali consumabili del Laboratorio regionale di Diagnostica Molecolare.

9. di liquidare le competenze spettanti all'operatore economico BMR Genomics srl dopo la consegna della fornitura e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità della fornitura effettuata alle condizioni contrattuali;

10. di stabilire che il corrispettivo pattuito per la fornitura in oggetto sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto;

11. di disporre, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- BENEFICIARIO: BMR Genomics srl (P. Iva 03888370289)
- IMPORTO: euro 4.317,64 (IVA compresa);
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti
- MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto;
- Contratto per la fornitura di beni;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore  
Giacomo Michelatti

Allegato

Allegato



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI \_\_\_\_\_

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario dr Giacomo Michelatti, nato a Torino il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino – di seguito denominata “Il Committente”;

e \_\_\_\_\_ che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario” si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare la fornitura di \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_ del Settore Fitosanitario

#### ART. 2

L'affidamento della fornitura di \_\_\_\_\_ è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

#### ART. 3

La Fornitura di \_\_\_\_\_” dovrà pervenire c/o la sede del committente entro e non oltre \_\_\_\_\_giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura del Committente.

#### ART. 4

Il corrispettivo per la fornitura pari ad euro \_\_\_\_\_ (ogni onere fiscale incluso) di cui euro \_\_\_\_\_ relativi all’onere dell’IVA pari al 21%, sarà liquidato dopo la fornitura dei beni previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il corrispettivo s’intende accettato dall’Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Allegato



Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a \_\_\_\_\_ giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità della fornitura effettuata alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato all'esito regolare del DURC che sarà richiesto dal Committente agli Istituti o dagli Enti abilitati.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

#### ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata consegna della fornitura entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R. Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

Allegato



#### ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

#### ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di \_\_\_\_\_ e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

#### ART. 8

In caso di ritardo nella consegna della fornitura il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo della fornitura, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

#### ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla fornitura sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

Allegato



Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. \_\_\_\_\_

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

L’Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all’Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L’Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

#### ART.11

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Allegato



[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Committente  
Il Dirigente Regionale  
Dott. Giacomo Michelatti

Firma dell'Affidatario

Allegato



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società \_\_\_\_\_ ai sensi  
dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura della fornitura di \_\_\_\_\_ nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento della fornitura;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

**ii)** ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

**iii)** ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA  
(per esteso e leggibile)